

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO

Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900
www.unionecomunilogudoro.ss.it

Ozieri, 24/08/2020

Prot. 914

OGGETTO: LETTERA DI INVITO: Rdo_359244. Progetto di Sviluppo Territoriale "LOGO'S Cuore dell'Isola"- PT-CRP-24/INT-23 - Invito alla Procedura Negoziata mediante RdO da espletarsi sulla Centrale di Committenza *Sardegna Cat*, a seguito di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori misura e contabilità, collaudo o certificato di regolare esecuzione nell'ambito degli interventi denominati: *"Interventi di valorizzazione delle aree "Sa Serrighedda" e "Monte Pirastru" nel Comune di Nughedu San Nicolò. CUP: D65D19000130002. CIG: ZD32D242C3.*

Spett.le
Operatore economico iscritto
nel MePA della CRC "SardegnaCAT"

Il Responsabile dell'Area Tecnica

In applicazione all'indizione di gara di cui alla Determinazione num. gen. 75 del 15/06/2020, ed a seguito dell'esame delle richieste pervenute in fase di manifestazione di interesse, codesto spett. O. E., **è invitato a partecipare**, alla presente Procedura Negoziata, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante Procedura Negoziata (artt. 3, comma 1, lett. uu e 63 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito: **Codice**), e con applicazione del criterio del massimo ribasso sulla base del miglior prezzo, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria"*.



Informazioni di carattere generale

- a. **Amministrazione aggiudicatrice:** UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO Via De Gasperi n. 98 - 07014 OZIERI (SS) –Tel. 079-786603 – Indirizzo Internet: www.unionecomunilogudoro.ss.it;
- b. **Modalità di presentazione dell'offerta:** l'offerta dovrà essere presentata per mezzo della piattaforma *Sardegna CAT* ;
- c. **Chiarimenti:** E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma *Sardegna CAT* (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara all'indirizzo, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma *Sardegna CAT* all'interno della gara specifica all'indirizzo www.sardegna.cat.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
- d. **Comunicazioni:** Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma *SardegnaCAT* (Messaggistica). A tal fine l'operatore economico dichiara di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la suddetta modalità. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- e. **Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Giovanni Francesco Malgari – Comune di Nughedu San Nicolò – Piazza Marconi, 2 – 07010 Nughedu S. Nicolò (SS) - tel. 079 763042 - indirizzo di posta elettronica: tecnico@comunenughedusn.it.
- f. **Consultazione ed acquisizione degli elaborati tecnico-prestazionali:** Gli elaborati tecnico-prestazionali della prestazione da espletarsi sono consultabili ed acquisibili direttamente dal Portale *Sardegna Cat*;

Art. 1 - Servizio oggetto dell'affidamento e importo dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche.

Le attività da espletarsi sono di seguito sinteticamente descritte:

- a. Redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fasi di progettazione (Titolo II – Capo I –Sezione III e Titolo II – Capo I –Sezione IV del DPR 207/2010);
- b. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 91 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- c. Direzione dei lavori misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione o collaudo (D.M. 49 del 07.03.2018)

Le attività sopra descritte in modalità sinottica, sono esplicitate dettagliatamente nell'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato H);



La prestazione, soggetta a ribasso, è quantificata in € **12.600,00** (euro dodicimilaseicento/00) spese comprese, oltre CNPAIA e IVA, da liquidarsi come di seguito:

ACCONTO /SALDO	FASE
100% Onorario progetto definitivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Entro gg 15 dall'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Unione del Logudoro N.B. L'unione del Logudoro approverà il progetto definitivo munito di tutti i pareri, autorizzazioni Nulla Osta rilasciati da Enti terzi coinvolti nel procedimento
100% Onorario relativo al progetto esecutivo	Alla approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Unione del Logudoro
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Acconti direzione dei lavori	Proporzionalmente all'emissione dei SAL Saldo all'approvazione del CRE o atti di collaudo

Le opere da realizzare sono classificate come da schema seguente:

Categoria e ID delle opere (DM 17.06.2016)	Grado di complessità	Importo opere	Importo servizio
P.02	0,85	€ 72.000,00	€ 12.600,00

Sono escluse dal servizio le prestazioni, se necessarie, relative a:

- Competenze del geologo per lo studio di compatibilità geologica geotecnica e atti connessi;

Il servizio comprende la progettazione dell'intervento complessivo finalizzato alla valorizzazione delle aree site in località "Sa Serrighedda" e "Monte Pirastru". Il progetto delle opere dovrà essere sviluppato per le fasi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, **comprese tutte le attività ed elaborazioni richieste dagli Enti (in tutte le fasi del servizio) per l'ottenimento dei pareri, nulla osta e autorizzazioni.** Le opere da progettare dovranno tener conto dei vincoli e delle problematiche individuate in fase di analisi dello stato di fatto.

Art. 2 – Tempi di esecuzione



L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula della convenzione oggetto di affidamento e dovrà essere espletato secondo le seguenti tempistiche:

FASE/PRESTAZIONE	TERMINI DI CONSEGNA
Progetto di fattibilità tecnico - economica	Entro 20 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione del servizio
Progetto definitivo ed elaborati relativi al coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto Esecutivo ed elaborati relativi al coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Entro 20 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo

Art. 3 - Documentazione a base di gara

La documentazione posta a base di gara è costituita da:

a. Lettera d'invito e relativa modulistica di partecipazione, quale:

- Allegato A - Domanda di partecipazione, di cui:
 - Allegato a1) - Operatore economico singolo o Consorzio stabile;
 - Allegato a 2) - Operatore economico in forma associata;
- Allegato B – D.G.U.E. – Documento di Gara Unico Europeo;
- Allegato B1 – Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione operatore singolo;
- Allegato B2 – Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione operatore in forma associata;
- Allegato C – Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.;
- Allegato D – Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Allegato F – Patto di Integrità;
- Allegato G - Offerta Economica;
- Allegato H - Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 4 – Soggetti ammessi a presentare offerta



Possono partecipare i soli operatori economici invitati a seguito del sorteggio della manifestazione di interesse. Ad ogni modo gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art.



2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

È consentita la partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (*c.d. Sblocca-cantieri*) convertito con L. n. 55/2019.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; condizioni che possano determinare conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del Codice; mancata sottoscrizione delle clausole contenute nel Patto di Integrità, approvato con Delibera di G.C. n. 260 del 06/07/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012, n.190.

5.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
- b) insussistenza, di quanto previsto dall'art. 80, dai commi 1 e 2 del Codice, nei confronti:
 - del titolare (professionista singolo) o del/i direttore/i tecnico/i, se trattasi di impresa individuale;
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente ANAC 8 Novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai soggetti indicati al comma 3:



- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori *ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001).

Inoltre, in considerazione della tipologia del presente appalto e degli operatori economici che vi possono partecipare, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, **in caso di Studio Associato**, dovrà essere resa anche con riferimenti a tutti i professionisti associati.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, comma 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B.: L’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice deve essere resa tramite la compilazione **dell’Allegato D** da parte di tutti i concorrenti, oltreché per mezzo della compilazione della parte **III** – Paragrafo A del D.G.U.E, da parte del concorrente. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 4 del Codice, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29



settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, 13 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), *c-bis*, *c-ter* e *c-quater* del Codice (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora:

- **comma c):** dimostri con mezzi adeguati che l'O.E. si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- **comma c-bis:** dimostri il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- **comma c-ter:** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- **comma c-quater:** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti

all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del Codice.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella



apposita Parte III - Sezione C “*Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*”, tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell’esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 6, ultimo periodo del Codice si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c)-quater) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. con riferimento all’Unione dei Comuni del Logudoro.

Ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, precedentemente allegato alla manifestazione di interesse.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 comma 12 del Codice in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

5.2 Requisiti speciali e mezzi di prova



Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettere di invito.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Parimenti, in caso di partecipazione di Studi Associati di recente costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dalla presente lettera di invito possono essere soddisfatti sommando i requisiti dei singoli professionisti costituenti lo Studio.

La verifica dei requisiti sarà effettuata tramite PEC agli Enti terzi o verifiche dai relativi portali della P.A.

5.3 Requisiti di idoneità

Gli operatori economici dovranno essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale:

- *possesso abilitazione albo professionale. Ingegneri/Architetti/Geometri o equipollenti, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nel relativo Albo professionale; Per i professionisti aventi residenza in Paesi appartenenti alla Comunità Europea dovrà essere dimostrato il possesso di posizione giuridica equivalente ai requisiti sopra indicati.*

Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, il servizio deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. I professionisti devono essere dotati di idonee coperture assicurative. Deve, inoltre, essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, oltre che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Il soggetto indicato quale Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà essere Professionista architetto iscritto al relativo albo nella sezione A.

Si applicano le disposizioni del DM 2 dicembre 2016, n. 263, nello specifico:

- **I professionisti singoli o associati** devono possedere i requisiti indicati all'art. 1 del d.m. 263/2016 come meglio dettagliato al successivo paragrafo 5.3.1;
- **Le società di professionisti** devono possedere i seguenti requisiti indicati all'art. 2 del d.m. 263/2016:



- organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- **Le società di ingegneria** devono possedere i seguenti requisiti indicati all'art. 3 del d.m. 263/2016:
 - direttore tecnico con le caratteristiche (titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione all'Albo professionale), le funzioni ed i compiti indicati nel citato art. 3;
 - organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- Per i **Consorzi Stabili di società di professionisti** e di **società di ingegneria**, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 263/2016, i requisiti richiesti con riferimento alle società di professionisti e alle società di ingegneria devono essere posseduti dai consorziati;
- **Il concorrente non stabilito in Italia** ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.3.1 Requisiti del gruppo di lavoro

➤ Professionista incaricato all'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (se necessarie) deve essere in possesso **di laurea magistrale** in architettura, abilitata all'esercizio della professione ed iscritta nel relativo Albo professionale nella sez. A; Per i professionisti aventi residenza in Paesi appartenenti alla Comunità Europea dovrà essere dimostrato il possesso di posizione giuridica equivalente ai requisiti sopra indicati.

➤ Professionisti che espletano l'incarico di progettisti

- Possesso di laurea magistrale in architettura;
- Possesso abilitazione all'esercizio della professione;
- Iscrizione all'Albo professionale.



➤ **Professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**

- Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

I concorrenti devono attestare, nelle dichiarazioni di cui al Modulo Allegato B1 “Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione Operatore Economico Singolo” o al Modulo Allegato B2 “Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione Operatore Economico in forma associata”, la presenza dei suddetti professionisti ed il possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti sopra indicati.

N.B.: La effettiva composizione del “Gruppo di Lavoro” dovrà essere descritta in sede di Offerta Tecnica, fornendo i dati e le informazioni dettagliatamente richieste ai successivi articoli.

Per la comprova dei suddetti requisiti la Stazione Appaltante acquisirà d'Ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Le prestazioni possono comunque essere eseguite da un unico professionista se in possesso di tutti i requisiti prescritti.

5.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto è il seguente:

- **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell' Avviso della manifestazione di interesse per un importo non inferiore a € 12.600,00 (Euro dodicimilaseicento/00).

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, la capacità di gestire e fatturare con continuità servizi affini per caratteristiche a quello che costituisce l'oggetto principale dell'affidamento; una capacità economico-finanziaria ridotta rispetto al fatturato globale minimo richiesto non consentirebbe di individuare operatori economici specificatamente qualificati per l'appalto in oggetto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (su base annua), considerando gli anni effettivi di attività e senza prendere in considerazione le frazioni di anno.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

5.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è il seguente:

- avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lettere vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a:

Categoria e ID delle opere (DM 17.06.2016)	Grado di complessità	Importo opere	Importo servizio
P.02	0,85	€ 72.000,00	€ 12.600,00

Si considerano espletati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, i progetti il cui procedimento di approvazione si sia definitivamente concluso nell'arco temporale considerato nonché le attività espletate per conto di committenza privata, attestate dalle relative fatture quietanzate; dovrà essere data prova di ciò con documentazione attestante l'approvazione degli stessi da parte dell'Autorità Competente. Ai fini della dimostrazione del requisito di cui sopra saranno considerati i servizi per i quali sono stati espletati le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale ***“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”***, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z1 allegata al medesimo decreto e riportate nella tabella sovrastante.

Nel caso di servizi espletati in R.T.P., ove le singole parti non siano riconducibili direttamente al singolo professionista, gli stessi potranno essere considerati pro-quota. Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.



5.6 Indicazione per i Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari, l'operatore economico che assume il ruolo di *MANDATARIA* deve obbligatoriamente espletare all'interno del raggruppamento la prestazione principale ed in particolare deve assumere il ruolo di progettista nonché di persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

In caso di partecipazione in **Raggruppamento orizzontale**, la/le mandante/i, con riferimento alla prestazione principale, potrà/potranno svolgere attività di co-progettazione o comunque ruoli di supporto e collaborazione.

In caso di partecipazione in **Raggruppamento verticale** la mandante potrà assumere interamente la prestazione secondaria consistente nell'attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché nell'attività di redazione delle verifiche di sicurezza di cui alle Direttive Regionali ex art. 22 delle Norme di Attuazione del PAI.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al paragrafo 5.3 (professionisti singoli o associati) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 5.3 deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande (in caso di consorzio ordinario);

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo, deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. La mandataria deve possedere una percentuale del requisito almeno pari al 60% in quanto la stessa dovrà assumere obbligatoriamente la prestazione principale oggetto del presente affidamento nonché il ruolo di progettista.

5.7 Indicazione per i Consorzi Stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al paragrafo 5.3. devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il **requisito** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 5.3, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

Art. 6 - Avvalimento

Non è ammesso l'avvalimento.

Art. 7 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice (indagini geologiche geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). Pertanto il concorrente che intende subappaltare una o più delle attività di cui al citato art.31, comma 8 del Codice, deve obbligatoriamente indicare in sede di partecipazione alla gara, tramite la compilazione dell'apposito spazio dedicato del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 8 - Garanzia e coperture assicurative

8.1 Garanzia provvisoria

Non richiesta ai sensi del D.L.76/2020;

8.2 Garanzia definitiva

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del Codice l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia denominata "*garanzia definitiva*" pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1, dall'art 103 del Codice deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la



rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia dovrà essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n.31 del 19 gennaio 2018.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Riduzioni delle garanzie

Alla garanzia definitiva si applica quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice, in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario
- Consorzio stabile e/o consorziate.
- Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

N.B.: In applicazione al "*c.d. Slocca Cantieri*", la riduzione del 50% si applica anche in nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei R.T. di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

8.3 Assicurazione per la responsabilità civile professionale

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al servizio da svolgere, da rilasciarsi da parte di primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione europea.

Tale polizza copre la responsabilità professionale del Progettista e del Coordinatore della sicurezza per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ed anche per i rischi da



errori od omissioni nello svolgimento del servizio che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

Il novero degli Assicurati dovrà espressamente comprendere e menzionare, oltre all'Aggiudicatario tutti i componenti del "Gruppo di Lavoro" nonché, in caso di RTP, tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo.

La polizza decorre dalla data di stipula del contratto ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) senza limiti al numero di sinistri.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre una appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento.

Nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Sopralluogo

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista alcuna visita assistita nei luoghi oggetto dei lavori inerenti al presente affidamento.

Art. 10 - Obbligo di versamento da parte dei partecipanti del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Ai sensi della Deliberazione dell'ANAC n.1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*", **non è dovuto** alcun contributo.

Art. 11 - Modalità di presentazione dell'offerta

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere, inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale *Sardegna CAT*, redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine delle **ore 18:00 del giorno 04.09.2020** sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "*SardegnaCAT*", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso reperibili sul sito sardegnaecat@regione.sardegna.it.

Nel caso di raggruppamenti i documenti per la partecipazione devono essere inviati dalla capogruppo/mandataria.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.



Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema Sardegna CAT (Manuali d'uso).

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno esaminate sul Portale Sardegna CAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da due buste virtuali:

- 1) **"Busta di Qualifica A"** – *Documentazione Amministrativa*;
- 2) **"Busta Economica B"** – *Offerta economica*;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;

Tutta la documentazione dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale Sardegna Cat in corrispondenza della relativa RDO.

Art. 12 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice;

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda e ulteriori documenti e/o dichiarazioni ivi previste, compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione delle condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.



In relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, si provvederà ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta si fisserà anche la data in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione;

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura;

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 13 - Contenuto “Busta di Qualifica – Documentazione amministrativa”

Nella “Busta di Qualifica – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, da rendersi secondo i modelli allegati quali parte integranti della presente lettera di invito (vedi **Allegato a/1** operatori economici singoli – **Allegato a/2** operatore economico in forma associata), che deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In particolare la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, dal rappresentante munito di idonei poteri comunque individuato come rappresentante dagli altri professionisti associati;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti il concorrente dovrà presentare la Domanda di Partecipazione in conformità allo schema allegato (Allegato a/2 - “Domanda di partecipazione Operatore Economico in forma associata”) quale parte integrante della presente lettera di invito.

La domanda di partecipazione deve contenere l'indicazione dei servizi o delle parti di servizio che verranno svolti rispettivamente dai singoli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti la Domanda di partecipazione deve contenere inoltre:

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandataria/capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come



capogruppo/mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

La Domanda di Partecipazione da rendere in conformità dell'Allegato a/2 - "Domanda di partecipazione Operatore Economico in forma associata" (Raggruppamento Temporaneo, Consorzio Ordinario) deve essere resa e sottoscritta come di seguito indicato:

- nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario già costituiti, dal legale rappresentante della mandataria.
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il RT o Consorzio;

N.B: Per ogni operatore economico partecipante al Raggruppamento o Consorzio Ordinario dovranno essere indicate le parti del servizio che verranno assunte da ciascuno, fermo restando che la mandataria dovrà obbligatoriamente svolgere almeno il servizio qualificato come principale (progettazione) ed assumere il ruolo di progettista. Si precisa che, nel caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari già costituiti, dovrà essere allegata copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, da parte del mandatario/capogruppo. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

Qualora la Domanda di Partecipazione venga sottoscritta da un procuratore il concorrente deve allegare:

- copia scansionata della procura

oppure

- nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- b. "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE)** di cui all'Allegato B, deve essere compilato come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016*".

Il "Documento di gara unico europeo" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti nella presente lettera di invito.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente e compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione);
- ✓ **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
- ✓ **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – Avvalimento"; indica l'eventuale ricorso all'istituto;



- ✓ **Sezione D** “*Informazioni concernenti il subappalto*”; indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto.

Parte III: - **Tutte le sezioni;**

Parte IV: - **Criteri di selezione:**

- ✓ **Sezione A** “*Idoneità*”: in tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3, nello specifico:
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- ✓ **Sezione B** “*Capacità economica e finanziaria*” di cui al paragrafo 5.4;
- ✓ **Sezione C** “*Capacità tecniche e professionali*” di cui al paragrafo 5.5;

Parte VI: - **Dichiarazioni finali**

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il “Documento di gara unico europeo (DGUE - Allegato B)” deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** “*Informazioni sull’operatore economico*” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione);
- ✓ **Sezione B** “*Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico*”;
- ✓ **Sezione D** “*Informazioni concernenti il subappalto*”; indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto.

Parte III: - **Tutte le sezioni;**

Parte IV – **“Criteri di selezione”:**

- ✓ **Sezione A** “*Idoneità*”: in tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3, nello specifico:
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- ✓ **Sezione B** “*Capacità economica e finanziaria*” di cui al paragrafo 5.4;
- ✓ **Sezione C** “*Capacità tecniche e professionali*” di cui al paragrafo 5.5;

Parte VI: - **Dichiarazioni finali**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** “*Informazioni sull’operatore economico*” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione);
- ✓ **Sezione B** “*Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico*”;

Parte III: - **Tutte le sezioni;**

Parte IV – **“Criteri di selezione”:**



- ✓ **Sezione A “Idoneità”:** in tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3, nello specifico:
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- ✓ **Sezione B “Capacità economica e finanziaria”** di cui al paragrafo 5.4;
- ✓ **Sezione C “Capacità tecniche e professionali”** di cui al paragrafo 5.5;

Parte VI: - Dichiarazioni finali

In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane**, nonché in caso di **consorzio stabile** il “**Documento di gara unico europeo (DGUE – Allegato B)**” deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione);
- ✓ **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;**
- ✓ **Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti – Avvalimento”;** indica l’eventuale ricorso all’istituto;
- ✓ **Sezione D “Informazioni concernenti il subappalto”;** indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto.

Parte III: - Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”:

- ✓ **Sezione A “Idoneità”:** in tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3, nello specifico:
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- ✓ **Sezione B “Capacità economica e finanziaria”** di cui al paragrafo 5.4;
- ✓ **Sezione C “Capacità tecniche e professionali”** di cui al paragrafo 5.5;

Parte VI: - Dichiarazioni finali

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione);
- ✓ **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;**

Parte III: - Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”:

- ✓ **Sezione A “Idoneità”:** in tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3, nello specifico:



- **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- ✓ **Sezione B** "Capacità economica e finanziaria" di cui al paragrafo 5.4;
- ✓ **Sezione C** "Capacità tecniche e professionali" di cui al paragrafo 5.5;

Il DGUE è sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, dal rappresentante munito di idonei poteri o comunque individuato come rappresentante dagli altri professionisti associati;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti, sia costituiti che costituendi:
 - da ogni impresa partecipante a tali forme associative;

c. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.80, COMMA 3 DEL CODICE da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., tramite la compilazione dell'Allegato D, da parte di tutti i concorrenti nonché da parte delle consorziate indicate per l'espletamento del servizio. La Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

d. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE: Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative (Allegato C), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

DICHIARA:

1. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della S.A. o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara (art. 80 comma 5 lett. c-bis del Codice);
 2. di non aver dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80 comma 5 lett. c-ter del Codice);
 3. di non aver commesso gravi inadempimenti nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuti o accertati con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5 lett. c-quarter del Codice);
 4. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 5. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a)** delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b)** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono



avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. di accettare il Patto di Integrità (Allegato F), redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, approvato con Delibera di G.C n. 260 del 06/07/2016. **Il concorrente lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nella “Busta di qualifica – documentazione amministrativa”. La mancata presentazione e sottoscrizione di tale documento comporterà l’esclusione dalla gara sanabile solo attraverso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.** Tale documento, in caso di aggiudicazione, costituirà parte integrante del contratto assegnato;
8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati nella presente lettera di invito;
10. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
11. di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della presentazione dell’offerta;
12. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della partecipazione alla gara;
13. di non aver assunto ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
14. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Oppure

NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai



sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

15. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003;
16. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

Oppure

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente;

17. DICHIARA di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267;

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, INDICA:

18. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: _____;
 - autorizzazione (n./Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, INDICA:

19. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di _____ in data _____;
 - autorizzazione (n./Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;

SEZIONE DA COMPILARSI IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO

20. INDICA generalità e titoli di studio dei professionisti associati;

SEZIONE DA COMPILARSI IN CASO DI CONSORZIO STABILE



21. INDICA le società consorziate precisando se trattasi di società di professionisti o di ingegneria.

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 21 compilando l'apposito Modulo Allegato C "Dichiarazioni integrative" al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte dai medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione.

e. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Non prevista

Art. 14 - Contenuto della busta B "Offerta economica"

I concorrenti devono produrre e allegare nella sezione "Offerta economica" della RdO, lo schema di offerta economica, da redigersi secondo l'allegato E - "*Schema di offerta economica*" il quale dovrà contenere:

- Percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara, da esprimersi sia in cifre che in lettere. Il ribasso percentuale sarà calcolato alla seconda cifra decimale; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non è dovuta la dichiarazione relativa ai costi della manodopera ed oneri aziendali. **Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.**

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal soggetto dichiarante. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati. La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta. Oltre il termine stabilito per la presentazione delle offerte non potrà essere accettata altra documentazione anche se sostitutiva od integrativa di quella precedente.

L'offerta economica non redatta secondo le suddette indicazioni, **non è sanabile** tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e pertanto sarà oggetto di esclusione.

Nell'offerta è altresì contenuto l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta giorni).

La documentazione che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00 (si precisa che il bollo è a carico esclusivamente del soggetto aggiudicatario)** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del *modello F23*, con specifica indicazione:

- ✓ dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e in



caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;

- ✓ dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Unione dei Comuni del Logudoro – Via De Gasperi n. 98 C.F. 90007390900);
- ✓ del codice tributo (campo 11: 456T);
- ✓ della descrizione del pagamento (campo 12: *“Imposta di bollo – Procedura Negoziata mediante RdO da espletarsi sulla Centrale di Committenza SardegnaCat, per l’incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori misura e contabilità, collaudo o certificato di regolare esecuzione nell’ambito degli interventi denominati: Interventi di valorizzazione delle aree “Sa Serrighedda” e “Monmte Pirastru” nel comune di Nughedu San Nicolò.*

Art. 16 - Criterio di aggiudicazione e valutazione dell’offerta

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio del miglior prezzo, così come previsto dall'art. 36 comma 9-bis del Codice

Art. 17 - Informazioni sulle modalità di comunicazione

- Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice si provvederà a comunicare d'Ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato gli atti di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Le comunicazioni di cui al punto precedente avverranno per mezzo del portale della Centrale di Committenza Sardegna Cat oltreché nelle modalità di legge. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Art. 18 - Tracciabilità dei pagamenti

In applicazione della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del



bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

Art. 19 - Data e modalità di svolgimento della gara – Verifica documentazione amministrativa

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno 07.09.2020 alle ore 9.30 in modalità telematica. Non è prevista la seduta pubblica.

Nel corso della seduta si procederà:

- a) a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati e alla verifica della documentazione contenuta nella “*busta telematica di qualifica*”, verificando per ciascun concorrente la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l'ammissibilità alla gara;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

Al termine delle operazioni di cui sopra si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del



Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 20 - Commissione Giudicatrice

Non prevista

Art. 21 - Apertura della busta B – Valutazione delle offerte economiche

Nella medesima seduta, si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà graduatoria provvisoria e si procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, non determinate, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Art. 22 - Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP nominato dalla Amministrazione committente, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Amministrazione committente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non inferiore



a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23. Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la Centrale di Committenza Sardegna Cat.

Ai sensi dell'art. 97 comma 4 del Codice e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- all'economia del procedimento di svolgimento dei servizi, alle soluzioni tecniche adottate, all'economia del metodo di esecuzione del servizio, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione del servizio, all'originalità dei servizi offerti, al costo del personale e del lavoro.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, qualora sia stato già conferito il mandato, le spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito. Si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti nel caso in cui la documentazione non perverrà entro il termine dei 15 (*quindici*) giorni dalla richiesta.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando un termine perentorio per rispondere.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora si ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l'opportunità di sospendere la gara. Delle operazioni svolte verrà redatto apposito verbale. Dei provvedimenti che determinano le ammissioni, le esclusioni e l'aggiudicazione sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 22 - Aggiudicazione, svincolo dell'offerta e sottoscrizione del contratto



Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede a verificare, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, l'idoneità del concorrente provvisoriamente aggiudicatario;

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui sopra. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria fino al suo esaurimento.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non soggiace al periodo dilatorio (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a). La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico Prestazionale;
- il Patto di integrità;
- l'offerta economica;



- polizze di garanzia.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Art. 24 - Definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Cagliari – Via Sassari – Cagliari – Tel. 070 6797751, entro i termini indicati nel predetto dispositivo normativo.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tempio Pausania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- ✓ il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- ✓ i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito e potranno essere comunicati:
 - al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del Codice e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. L'Unione dei Comuni del Logudoro consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli è tenuto a compilare l'Allegato C "*Dichiarazioni integrative*" dichiarando la propria volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "*ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*".



- ✓ Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni del Logudoro nella persona del Presidente protempore;
- ✓ DPO incaricato: Ditta Zuddas Nicola SRL – Avv. Ivan Orrù;
- ✓ Il referente del trattamento dei dati inerenti la presente procedura è il Responsabile dell'Area Tecnica domiciliato per la carica in Via De Gasperi n. 98, e-mail: tecnica@unionecomunilogudoro.ss.it;
- ✓ Incaricato del trattamento dei dati è il RUP, Geom. Giovanni Francesco Malgari, E-mail: tecnico@comunenughedusn.it, unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dr. Gian Luigi Cossu

